



SENT. n. 41/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21539 del registro di Segreteria, proposto

da C. R., nato a *Omissis* il *Omissis*, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera

Sommovigo e Cristian Saffioti che hanno indicato gli indirizzi di posta elettro-

nica certificata presso i quali effettuare le comunicazioni e le notificazioni (stu-

diogale@pec.sommovigopiera.it e saffioti.cristian@ordineavvgenova.it),

presso il cui studio è elettivamente domiciliato

contro

- l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso

dall'avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione re-

gionale in Genova;

- il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro p.t.

- il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 marzo 2026, l'avv. Sommovigo per la

	parte ricorrente e l'avv. Bonicioli per l'istituto resistente ed all'esito della ca-	
	mera di consiglio in pari data.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe, depositato il 22 luglio 2024, il prof. C., docente di	
	scuola superiore di secondo grado, riferisce di essere stato proclamato consi-	
	gliere regionale il 9 ottobre 2020 e di avere iniziato il relativo mandato il suc-	
	cessivo 27 ottobre 2020, data dalla quale, con successivi decreti, è stato posto	
	in aspettativa obbligatoria non retribuita fino alla data del 31 agosto 2024.	
	Il medesimo espone che, con nota del 21 settembre 2023, il dirigente scolastico	
	dell'istituto di appartenenza gli aveva reso noto che a decorrere dal 1° settem-	
	bre 2024 sarebbe stato collocato a riposo d'ufficio, avendo compiuto 65 anni	
	di età e maturato l'anzianità contributiva prevista per l'accesso alla pensione	
	anticipata. Una comunicazione di analogo contenuto gli è stata nuovamente	
	inviata il 31 marzo 2024 atteso che alla data del 12 marzo 2024 risultava in	
	possesso dell'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione. Il	
	successivo 12 aprile 2024 l'istituto scolastico presso il quale prestava servizio	
	ha interpellato l'I.N.P.S. e l'Ufficio Scolastico Regionale in merito alla siste-	
	mazione della posizione assicurativa del proprio dipendente, in vista del suo	
	collocamento a riposo. Il 16 aprile 2024 una richiesta di analogo tenore è stata	
	avanzata al Ministero dell'istruzione e del merito, tramite il Portale SIDI, e al	
	Ministero dell'economia e delle finanze. Con missiva del 18 aprile 2024, in-	
	viata per conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale e all'I.N.P.S., il liceo di	
	appartenenza ha chiesto alla Regione Liguria di comunicare la copertura della	
	contribuzione previdenziale del ricorrente dal 27 ottobre 2020 al 31 agosto	
	2	

	2024. Con nota del 22 aprile 2024, il Consiglio Regionale della Liguria ha	
	evidenziato che il prof. C. non aveva diritto a vitalizi o incrementi pensionistici	
	e che, per avere il medesimo esercitato l'opzione di cui all'art. 17 della L.R. n.	
	12 del 2019, risultavano applicabili non già le disposizioni di cui all'art. 38	
	della L. n. 488 del 1999 bensì quelle previste dall'art. 31 della L. n. 300 del	
	1970. Circostanze tutte ribadite con nota del 21 maggio 2024, in riscontro alla	
	richiesta di chiarimenti del ricorrente presentata con <i>e-mail</i> del 2 maggio 2024.	
	Da parte sua, il liceo, con nota del 20 maggio 2024, indirizzata per conoscenza	
	alla Regione Liguria, all'Ufficio Scolastico Regionale e al M.E.F., aveva chie-	
	sto all'I.N.P.S. conferma del diritto a pensione del ricorrente a decorrere dal 1°	
	settembre 2024, dando atto che al 12 marzo 2024 risultava che la data di rag-	
	giungimento del relativo requisito era il 7 dicembre 2023 e che la cessazione	
	del docente dal servizio era prevista per il 31 agosto 2024. Il 23 maggio 2024,	
	l'Istituto scolastico ha revocato il provvedimento di collocamento a riposo,	
	sulla base della comunicazione dell'I.N.P.S., trasmessa via pec il 22 maggio	
	2024, con cui si rilevava che, stante la mancata presentazione - entro il 30 set-	
	tembre di ogni anno - della domanda volta ad ottenere la contribuzione figura-	
	tiva dell'anno precedente, il ricorrente non risultava aver maturato il diritto a	
	pensione entro il 31 agosto 2024.	
	Il ricorrente assume la sussistenza del reclamato diritto in quanto non si appli-	
	cherebbe la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 564 del 1996	
	e prospetta l'illegittimità costituzionale della stessa, per violazione degli artt.	
	3, 67 e 69 Cost., ove fosse, invece, ritenuta applicabile. L'assunto dell'istituto	
	previdenziale secondo cui il ricorrente non ha maturato il diritto ad essere col-	
	3	

	locato a riposo a far data dal 1° settembre 2024 sarebbe smentito dalla dispo-	
	sizione di cui all’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove stabilisce	
	che il periodo di aspettativa obbligatoria non retribuita dei dipendenti pubblici	
	eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali	
	è utile ai fini dell’anzianità di servizio, oltre che del trattamento di quiescenza	
	e di previdenza, disponendo inoltre che i suddetti dipendenti vengono obbliga-	
	toramente collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del man-	
	dato. Sarebbe proprio la previsione di un tale obbligo, gravante solo sui dipen-	
	denti pubblici (atteso che, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970, per	
	gli altri lavoratori il collocamento in aspettativa è facoltativo), a rendere inap-	
	plicabile agli stessi l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 564 del 1996, che opererebbe	
	esclusivamente in favore dei lavoratori che godono di tale facoltà.	
	In sostanza, stante l’obbligatorietà del collocamento in aspettativa per i pub-	
	blici dipendenti, al ricorrente non potrebbe essere imposto di presentare, a pena	
	di decadenza, la domanda di contribuzione figurativa entro il termine legisla-	
	tivamente fissato. Diversamente, ne sarebbero violati la regola dell’immodifi-	
	cabilità <i>in peius</i> della prestazione pensionistica e i principi di ragionevolezza e	
	di proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e qualità del	
	lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36 Cost.) e di adeguatezza del	
	relativo trattamento pensionistico (art. 38, comma 2 Cost.).	
	Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, sollevata	
	nell’ipotesi in cui questo giudice non condividesse le surriferite argomenta-	
	zioni, il ricorrente, richiamato il quadro normativo di riferimento e l’indirizzo	
	giurisprudenziale a sé sfavorevole, opina che, a fronte della disposizione	
	4	

	dell'art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia illegittima e, comunque, non con-	
	forme agli artt. 67 e 69 Cost. la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, del	
	d.lgs. n. 564 del 1996, laddove estende, anche ai dipendenti pubblici posti in	
	aspettativa obbligatoria non retribuita, l'onere di presentare, a pena di deca-	
	denza, la domanda di contribuzione figurativa entro il termine del 30 settembre	
	dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si è protratta	
	l'aspettativa. Si tratterebbe di un'estensione analogica che, oltre a violare le	
	norme costituzionali già enunciate, vulnererebbe anche il principio di ugua-	
	glianza di cui all'art. 3 Cost. nel senso che i cittadini che siano dipendenti pub-	
	blici verrebbero equiparati a tutti gli altri lavoratori che possono scegliere se	
	collocarsi o meno in aspettativa, con l'effetto che non a tutti i lavoratori chia-	
	mati a cariche elettive sarebbero assicurate le medesime garanzie. In definitiva,	
	il ricorrente sostiene che, siccome l'art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001 non ri-	
	chiama espressamente la previsione di un termine perentorio per la presenta-	
	zione della domanda di contribuzione figurativa, questa non possa trovare ap-	
	plicazione in via analogica, poiché tra il caso regolato e quello non espressa-	
	mente previsto non vi sarebbe la necessaria simmetria: la situazione del dipen-	
	dente pubblico, obbligato ad essere collocato in aspettativa senza assegni, sa-	
	rebbe ben diversa da quella del dipendente (anche pubblico) che può scegliere	
	di essere o meno collocato in aspettativa. Sostanzialmente, il prof. C. argo-	
	menta che la previsione dell'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, la quale estende	
	l'applicazione delle disposizioni del decreto al personale della scuola, dimo-	
	strerebbe che anche nell'ambito della categoria dei dipendenti pubblici occor-	
	rebbe individuare quelli ai quali si applicano le disposizioni di cui al d.lgs.	
	n. 165 del 2001, tra i quali il personale scolastico, con l'ulteriore conseguenza	
	5	

	che si dovrebbe tenere conto altresì di tale peculiarità per vagliare la rilevanza	
	ed ammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale. Ulte-	
	riore argomento a favore della tesi attorea sarebbe la circostanza che il termine	
	per presentare la domanda di contribuzione figurativa sia stato oggetto di di-	
	verse proroghe. Due elementi, inoltre, deporrebbero a livello testuale nel senso	
	dell'inapplicabilità del termine di decadenza: il ricorrente enfatizza il fatto che	
	le norme che hanno disposto le proroghe richiamino, da un lato, la disposizione	
	di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996 piuttosto che quella dell'art. 68 del	
	d.lgs. n. 165 del 2001 e, dall'altro, l'esercizio di una facoltà e non di un ob-	
	bligo.	
	In via subordinata, il ricorrente deduce la responsabilità dell'amministrazione	
	di appartenenza per violazione del principio del legittimo affidamento, per di-	
	mostrare la quale il medesimo raffronta i passaggi procedurali della vi-	
	cenda oggi all'esame con i termini prescritti dal Ministero dell'istruzione e del	
	merito nella circolare n. 54257 del 18 settembre 2023. Egli rimarca, altresì, che	
	la stessa Direzione Provinciale dell'I.N.P.S. della Spezia ha rappresentato che	
	il suo servizio era stato conteggiato interamente per errore dell'amministra-	
	zione, che aveva ommesso di segnalare che il proprio dipendente era in aspetta-	
	tiva per mandato elettivo. Tale omissione, osserva il docente, sarebbe tanto più	
	rilevante ove si consideri che alla data del 21 settembre 2023, allorquando è	
	stato avvisato che sarebbe stato collocato d'ufficio a riposo dal 1° settembre	
	2024, sarebbe stato ancora in termini per presentare la domanda di contribu-	
	zione figurativa per l'anno 2022. Infine, il periodo di aspettativa rileverebbe	
	anche ai fini dell'anzianità di servizio, come proverebbe il tenore letterale	
	dell'art. 68 del d.lgs. n. 165/2001. Nessun dubbio potrebbe, dunque, sorgere	
	6	

	sul fatto che il ricorrente possiede l'anzianità di servizio necessaria per il sor-	
	gere del proprio diritto a pensione. Il medesimo conclude, pertanto, per l'ac-	
	certamento e la declaratoria del suo diritto all'accredito della contribuzione fi-	
	gurativa per il periodo di aspettativa obbligatoria senza assegni, conseguente	
	all'elezione alla carica di membro del Consiglio Regionale della Liguria, dal	
	27 ottobre 2020 (data di inizio del mandato elettorale) al 7 dicembre 2023 (data	
	di asserito raggiungimento del requisito per la pensione anticipata) previa, ove	
	occorra, sospensione del presente giudizio e rimessione dei relativi atti alla	
	Corte costituzionale, affinché si pronunci sulle formulate questioni di legitti-	
	mità costituzionale; in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria	
	della responsabilità dell'amministrazione di appartenenza e la conseguente	
	condanna al risarcimento dei danni nella misura necessaria per il raggiungi-	
	mento dell'anzianità contributiva; in via ulteriormente subordinata, per l'ac-	
	certamento e la declaratoria della sussistenza dell'anzianità di servizio del ri-	
	corrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001; in ogni	
	caso, per la condanna delle amministrazioni resistenti, per quanto di compe-	
	tenza, al pagamento degli importi spettanti, oltre a interessi, rivalutazione e	
	spese ed al rilascio del relativo conforme estratto conto certificativo; infine,	
	per la disapplicazione dei provvedimenti e degli atti contrari con il richiesto	
	accertamento. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.	
	L'I.N.P.S. si è costituito con comparsa depositata l'11 marzo 2025, nella quale	
	conferma quanto già comunicato dalla propria sede della Spezia, con nota del	
	22 marzo 2024, in merito alla mancata presentazione della domanda di contri-	
	buzione figurativa entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. Secondo	
	l'ente, non si comprenderebbe l'asserita illegittimità costituzionale invocata da	
	7	

	controparte, dal momento che la normativa è chiara nel subordinare il diritto	
	alla contribuzione figurativa all'adempimento di un onere in capo all'assicu-	
	rato. Né si ravviserebbe alcuna violazione costituzionale nell'imposizione di	
	un termine di decadenza per la presentazione della domanda di accredito figu-	
	rativo. L'istituto conclude pertanto per il rigetto del ricorso e la vittoria delle	
	spese.	
	Con memoria integrativa depositata il 20 marzo 2025, l'istituto previdenziale	
	rileva, fornendone prova documentale, che agli atti d'ufficio risultano una do-	
	manda di accredito per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, presentata il	
	24 luglio 2024 ed in corso di elaborazione da parte della sede competente, ed	
	<i>un'ulteriore domanda</i> , presentata il 12 luglio 2024, per il periodo 1° gennaio	
	2023 – 31 dicembre 2024, <i>che risulterebbe incongrua perché in parte riferita</i>	
	<i>ad un anno oggetto di altra domanda di accredito (per l'anno 2023) e per un</i>	
	<i>periodo complessivo ulteriore rispetto al periodo accreditabile; domanda che</i>	
	<i>non è stata ritenuta valida.</i>	
	Nella stessa memoria, l'ente precisa che <i>i termini per richiedere l'accredito</i>	
	<i>per l'anno 2024 decorrono dal 1.1.2025 al 30.9.2025 e che quindi è ancora</i>	
	<i>possibile presentare domanda per tale anno.</i>	
	L'I.N.P.S. riconosce, pertanto, il diritto del ricorrente all'accredito figurativo	
	per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, concludendo per il rigetto di ogni	
	altra e diversa domanda.	
	I ministeri resistenti, sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono	
	costituiti.	
	All'udienza del 21 marzo 2025, le difese hanno richiamato i rispettivi scritti.	
	È altresì comparso il ricorrente il quale, interrogato liberamente dal giudice, ha	
	8	

	confermato di avere presentato le domande di accredito della contribuzione figurativa per gli anni 2023 e 2024 nonché per l'anno 2023. Il Giudice, preso atto della memoria e delle nuove produzioni documentali depositate dall'I.N.P.S. nell'imminenza dell'odierna udienza, sentite le parti, ha disposto il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 10 ottobre 2025, fissando il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e/o produzioni e di cinque giorni prima per le eventuali repliche. All'udienza del 28 novembre 2026, alla quale per ragioni organizzative è stata rinviata la discussione della causa, la difesa del ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a depositare copia di un emendamento <i>in itinere</i> al disegno di legge di bilancio 2026, recante <i>misure in materia di accredito di contribuzione figurativa</i>, del seguente letterale tenore: <i>il termine di decadenza di cui al comma 3 dell'art. 3 d.lgs. n. 564/1996, riferito ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2022, per un massimo di cinque annualità, purché ricadenti entro il decennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge, non si applica fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.</i> Con memoria depositata il 13 marzo 2026, trascritto integralmente il contenuto dell'atto introduttivo, la difesa del ricorrente assume che il riferimento al 7 dicembre 2023 quale data di raggiungimento del requisito per la pensione anticipata non sarebbe correlato alla domanda di contribuzione figurativa presentata per l'anno 2023. Tale circostanza sarebbe irrilevante ai fini della presente controversia, dal momento il ricorso è fondato principalmente sull'inapplicabilità <i>strutturale</i> del termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 564 del 1996 ai dipendenti pubblici collocati in aspettativa obbligatoria non	
	9	

	retribuita. Il 7 dicembre 2023 rappresenterebbe, quindi, unicamente il mo-	
	mento in cui - ove fosse stata correttamente accreditata la contribuzione figu-	
	rativa per l'intero periodo del mandato - il ricorrente avrebbe maturato il diritto	
	alla pensione anticipata. Inoltre, la difesa deduce che la mancata valutazione	
	del periodo di aspettativa obbligatoria avrebbe prodotto un danno concreto,	
	attuale e perfettamente quantificabile: il ricorrente, non avendo potuto acce-	
	dere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2024, ha dovuto	
	proseguire l'attività lavorativa per un ulteriore anno, collocandosi effettiva-	
	mente a riposo soltanto alla fine del mese di agosto 2025. Il pregiudizio subito	
	non sarebbe quindi meramente ipotetico o proiettato nel futuro, ma si sarebbe	
	interamente concretizzato nell'anno di vita lavorativa in più, che non avrebbe	
	dovuto prestare ove l'anzianità contributiva maturata durante il mandato elet-	
	tivo fosse stata correttamente riconosciuta. Ciò, a parere della difesa rafforze-	
	rebbe, in modo decisivo, sia la domanda principale di accertamento del diritto	
	alla contribuzione figurativa, sia la subordinata domanda risarcitoria nei con-	
	fronti dell'Amministrazione di appartenenza, la cui inerzia nell'aggiornamento	
	della posizione assicurativa del ricorrente avrebbe concorso in misura determi-	
	nante alla produzione del danno.	
	All'udienza odierna, preliminarmente l'avv. Bonicioli ha dichiarato di rappre-	
	sentare l'istituto resistente giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024	
	e Determina del Direttore Generale n. 117 del 7 luglio 2025, acquisite agli atti	
	mediante deposito in Giudico. Comparso personalmente e chiesta la parola, il	
	ricorrente ha dichiarato di aver <i>dimenticato di regolarizzare la propria posi-</i>	
	<i>zione assicurativa</i> come richiesto dalla Regione Liguria all'inizio del suo man-	
	dato elettivo. Interrogata liberamente dal giudice, la parte ha altresì dichiarato	
	10	

	di avere presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa an-	
	che per l'anno 2024, entro la data del 30 settembre 2025.	
	Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti insistendo per l'accoglimento delle	
	conclusioni ivi rassegnate.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura	
	del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del Ministero dell'istruzione	
	e del merito e del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali, sebbene	
	ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.	
	Il giudizio mira ad accertare se il ricorrente, posto in aspettativa obbligatoria	
	senza assegni in conseguenza dell'elezione alla carica di membro del Consiglio	
	Regionale della Liguria, abbia diritto all'accredito della contribuzione figura-	
	tiva per il periodo dal 27 ottobre 2020 al 7 dicembre 2023.	
	Il reclamato diritto sarebbe - secondo quanto, fino all'ultimo, prospettato dalla	
	difesa - del tutto indipendente dalla presentazione di apposita domanda nel ter-	
	mine decadenziale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settem-	
	bre 1996, n. 564, il quale sarebbe <i>strutturalmente</i> inapplicabile ai dipendenti	
	pubblici titolari di cariche elettive, pena l'incostituzionalità della norma in	
	esame.	
	Siffatto assunto, pur accompagnato da accurate argomentazioni, non può es-	
	sere condiviso.	
	1. L'art. 31 della legge 20 maggio 1970 prevede che <i>i lavoratori che siano</i>	
	11	

	<i>eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assem-</i>	
	<i>blee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive pos-</i>	
	<i>sono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la du-</i>	
	<i>rata del loro mandato, ed ancora che i periodi di aspettativa sono considerati</i>	
	<i>utili a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della</i>	
	<i>determinazione della misura della pensione.</i>	
	Già l'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 aveva stabilito che <i>i</i>	
	<i>dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al</i>	
	<i>Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa</i>	
	<i>senza assegni per la durata del mandato e che gli stessi possono optare per la</i>	
	<i>conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità</i>	
	<i>corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento</i>	
	<i>presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.</i>	
	Lo stesso articolo aveva previsto che <i>il periodo di aspettativa è utile ai fini</i>	
	<i>dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.</i>	
	Dette disposizioni sono state interamente trasfuse nell'art. 68 del decreto legi-	
	slativo 30 marzo 2001, n. 165.	
	Con l'art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 il legislatore ha	
	statuito che <i>la normativa prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n.</i>	
	<i>300 e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della</i>	
	<i>sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel</i>	
	<i>Parlamento europeo e nei consigli regionali.</i>	
	L'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede la delega al	
	Governo per emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare,	
	12	

	nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi pre-	
	videnziali in materia di contribuzione figurativa, stabilendo tra l'altro l'armo-	
	nizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con parti-	
	colare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di aspettativa ai	
	sensi dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970.	
	In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 16 settembre	
	1996, n. 564 che all'art. 3 disciplina l'aspettativa in caso di elezione a cariche	
	elettive. Nell'originaria formulazione, il terzo comma della disposizione testé	
	menzionata disponeva che <i>la domanda di accredito figurativo presso la ge-</i>	
	<i>stione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o</i>	
	<i>per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso</i>	
	<i>del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di deca-</i>	
	<i>denza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata</i>	
	<i>in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di</i>	
	<i>decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	
	<i>stesso. I termini di cui all'ultimo periodo sono stati prorogati al 31 marzo 1998</i>	
	dall'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.	
	Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. c), n. 1 e 2, del decreto legislativo 29	
	giugno 1998, n. 278 ha spostato al 30 settembre il termine previsto dal primo	
	periodo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e ha sop-	
	presso il secondo periodo del comma 3.	
	Al contempo, l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo ha stabilito	
	che <i>la domanda per l'accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del</i>	
	<i>decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena</i>	
	13	

di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto.

L'art. 58, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha previsto che *il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (23 maggio 1999).*

L'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha stabilito, al comma 1, che *i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, ..., deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.*

Nell'originaria formulazione, l'art. 38 prevedeva, al comma 3, che *i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre*

1996, n. 564, e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.

Il successivo comma 4 stabiliva che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 15 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ha sostituito il citato comma 3 dell'art. 38 nel senso che i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

Infine, il comma 9-quinquies dell'art. 44, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, prevede che i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

2. Alla stregua della normativa appena richiamata emerge il palese fraintendimento in cui è incorso il ricorrente nel ritenere che tra le disposizioni dell'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quelle dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 vi sia un rapporto di alternatività che impedirebbe loro di concorrere - come invece avviene - nella disciplina delle fattispecie in cui un pubblico dipendente sia chiamato a ricoprire un mandato elettivo.

La tesi propugnata dalla difesa è smentita dal complessivo ordito normativo sopra riportato, sviluppatosi a partire dall'art. 31 della legge n. 300 del 1970 - che espressamente fa riferimento alla *richiesta dell'interessato* - dal quale si evince agevolmente che in ogni caso di aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche elettive, sia essa facoltativa o obbligatoria, qualora ci si voglia avvalere della contribuzione figurativa è necessario presentare apposita domanda entro il termine di decadenza del 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa.

Non può, in sostanza, invocarsi l'applicazione dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede che *il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza*, senza applicare, come invece pretenderebbe il ricorrente, anche le previsioni - ricavabili dal combinato disposto degli artt. 31 della legge n. 300 del 1970, 22, comma 39, della legge n. 724 del 1994 e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 564 del 1996 - che, a tal fine, onerano il dipendente (anche pubblico) della presentazione di un'apposita richiesta di contribuzione figurativa entro il termine decadenziale del 30 settembre.

Questo giudice non nutre dubbi circa la conformità alla Costituzione della vigente disciplina, risultando pertanto la relativa questione manifestamente infondata.

La necessità di palesare la volontà di avvalersi della contribuzione figurativa mediante apposita domanda non è - come, invece, mostra di ritenere il ricorrente - correlata al carattere facoltativo dell'aspettativa bensì all'aspettativa *tout court*, essendo irrilevante che questa sia obbligatoria per alcune categorie di lavoratori.

A ben vedere, la norma di cui il ricorrente sospetta l'incostituzionalità sarebbe illegittima proprio se interpretata nel senso di essere applicabile solo ai lavoratori privati in aspettativa perché titolari di cariche elettive e non anche ai lavoratori pubblici che si trovino nella medesima situazione.

3. Ferme tali conclusioni ermeneutiche va, tuttavia, considerata la circostanza - emersa grazie alle deduzioni e produzioni documentali della parte resistente e confermata in udienza dal ricorrente - che, in effetti, siano state avanzate domande di accreditamento figurativo per gli anni 2023 e 2024.

Limitatamente ai periodi per i quali sia stata validamente presentata nel termine di legge la relativa domanda, sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente alla contribuzione figurativa.

4. Non possono, invece, trovare accoglimento, perché totalmente destituite di fondamento, tutte le domande subordinate formulate dal ricorrente.

Nessuna responsabilità può essere ascritta all'amministrazione datrice di lavoro, la cui condotta è del tutto estranea alla serie causale che ha ingenerato la scopertura contributiva di cui il ricorrente oggi si duole, la quale è stata provo-

	cata dall'inerzia serbata dal medesimo al cospetto di un assetto normativo sce-	
	vro da difficoltà interpretative.	
	Giammai l'omessa presentazione delle domande di accredito figurativo entro	
	le date rispettivamente del 30 settembre 2021 (per il periodo 27 ottobre - 31	
	dicembre 2020), del 30 settembre 2022 (per l'anno 2021) e 30 settembre 2023	
	(per l'anno 2022) potrebbe imputarsi alla mancata segnalazione all'I.N.P.S.,	
	da parte dell'istituto scolastico di appartenenza, dell'aspettativa fruita dal pro-	
	prio dipendente, da cui si è occasionato l'erroneo computo dell'anzianità ma-	
	turata alla data del 7 dicembre 2023.	
	Neppure assume rilievo nella causazione della riscontrata carenza contributiva	
	la circostanza che alla data del 21 settembre 2023, in cui il datore di lavoro ha	
	comunicato al docente il collocamento a riposo dal 1° settembre 2024, sarebbe	
	stato ancora pendente il termine per la presentazione della domanda di contri-	
	buzione figurativa per l'anno 2022.	
	Insomma, la situazione contributiva lamentata dal ricorrente è stata provocata	
	esclusivamente dall'erronea interpretazione del chiaro dettato normativo da	
	parte del medesimo: in assenza di accrediti figurativi (non richiesti dall'inte-	
	ressato) non può ragionevolmente invocarsi la formazione di un legittimo e	
	tutelabile affidamento nel raggiungimento, alla data del 7 dicembre 2023,	
	dell'anzianità contributiva necessaria al collocamento a riposo a decorrere dal	
	1° settembre 2024, essendo stato il lavoratore collocato in aspettativa senza	
	assegni (e quindi senza contribuzione) dal 27 ottobre 2020.	
	Nessun risarcimento è, quindi, dovuto dall'amministrazione datrice di lavoro,	
	né alcun importo è dovuto dalle altre parti resistenti.	
	18	

	Parimenti infondata, per le ragioni già dianzi illustrate è la domanda di accer-	
	tamento dell'anzianità di servizio mancante ai sensi e per gli effetti dell'art. 68	
	del decreto legislativo n. 165 del 2001.	
	Le questioni scrutinate esauriscono la vicenda sottoposta a questo giudice, es-	
	sendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in ade-	
	renza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli	
	argomenti non espressamente oggetto di disamina sono stati ritenuti non rile-	
	vanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione	
	di tipo diverso.	
	Considerata la particolarità delle questioni trattate, si ritengono sussistere giu-	
	sti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio. Non vi è luogo, in-	
	vece, a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensio-	
	nistici.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composi-	
	zione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ri-	
	corso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'accredito della contri-	
	buzione figurativa limitatamente ai periodi di aspettativa senza assegni per i	
	quali è stata presentata validamente la relativa domanda. Rigetta tutte le altre	
	domande formulate con il ricorso.	
	Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.	
	Ai sensi dell'art. 168 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni dalla pronuncia	
	per il deposito della sentenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.	
	19	

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 maggio 2026

Per il Direttore della Segreteria Elana Asta

Il Funzionario Amministrativo

(Alfredo Ferrari)

F.to digitalmente